

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5941 del 07/11/2017
Oggetto	DPR 59 - 2013 DITTA BELFOR ITALIA S.R.L. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA - ATTO A.U.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6136 del 07/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 26110/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “BELFOR ITALIA s.r.l.” con sede legale nel Comune di Milano (MI), c.so di Porta Vittoria n. 18 ed impianto nel Comune di Argenta, S.P. 10 via Montecatina all'altezza dei civici 9/11 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di bonifica acque di falda.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.09.2017, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 08.09.2017 con il n. 10275, presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni prot. n. 24888 in data 24888, dalla Società “BELFOR ITALIA s.r.l.”, nella persona di Debin Fabio in qualità di Procuratore con Delega all'Ambiente ed alla Sicurezza, con sede legale nel Comune di Milano (MI), c.so di Porta Vittoria n. 18 ed impianto nel Comune di Argenta, S.P. 10 via Montecatina all'altezza dei civici 9/11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto (Pump & Treat) di cui sopra effettua l'attività di bonifica acque di falda contaminate a seguito di uno sversamento accidentale di gasolio agricolo ed è collocato presso l'area potenzialmente contaminata da idrocarburi lungo la SP 10;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “BELFOR ITALIA s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue industriali, derivanti dall'attività di bonifica acque di falda, nel canale consorziale denominato “Fossa di Navigazione”;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Visto il Nulla Osta idraulico allo scarico nella Fossa di Navigazione, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 14143 del 29.09.2017;

- Visto la dichiarazione di rispetto dei valori di zona (Classe VI fascia A) relativi all'emissione di rumore, allegata all'istanza di Procedimento Unico presentata dalla Società "BELFOR ITALIA s.r.l." al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in merito al procedimento di bonifica tenutosi in data 10 ottobre 2017 presso l'Unità Sviluppo Sostenibile di ArpaE Ferrara, nella quale la Società "BELFOR ITALIA s.r.l." comunica che intende allacciare il sistema P& T con una tubazione sino al canale Fossa di Navigazione;
- Vista la relazione tecnica di Arpae ST Ferrara (assunta la P.G. di Arpae n. 11115 del 02.10.2017) nella quale si esprime una valutazione di congruità ambientale a condizione che:
 - siano effettuati autocontrolli a cadenza mensile;
 - la ditta sia fornita di un registro, da tenere a disposizione degli organi di Controllo, nel quale annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie del sistema depurativo e di scarico;
- Vista la nota dell'S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 02.11.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 12417 del 02.11.2017) contenente la seguente documentazione:
 - documentazione integrativa della Società "BELFOR ITALIA s.r.l.", presentata al SUAP in data 30.10.2017;
 - Parere favorevole relativamente alla matrice rumore del Servizio Ambiente del S.U.A..P., espresso con nota datata 07.09.2017, in merito alle dichiarazioni dalla Società per cui l'impianto di trattamento rispetta i limiti della zonizzazione acustica vigente;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società "BELFOR ITALIA s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Milano (MI), c.so di Porta Vittoria n. 18 ed impianto nel Comune di Argenta, S.P. 10 via Montecatina all'altezza dei civici 9/11, codice fiscale e P.IVA n. 09696150151 per l'esercizio dell'attività di bonifica acque di falda.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriale in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della	<i>ARPAE</i>

	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
--	--	--

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali nella Fossa di Navigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato "pozzetto fiscale", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. La ditta dovrà eseguire autocontrolli mensili dello scarico con almeno la determinazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, pH ed idrocarburi totali.
4. Per i campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "mensile" si intende una frequenza di 30 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. In questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 5 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE.
5. Gli esiti delle analisi di cui ai precedenti punto 3 devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo per un periodo di 4 anni.
6. Devono essere annotati su apposito registro, da tenere a disposizione degli Organi di Controllo, le manutenzioni ordinarie e straordinarie del sistema depurativo e di scarico.

7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
9. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza. Qualora il pozzetto non risulti avere tali caratteristiche, lo stesso dovrà essere adeguato entro 180 giorni dal rilascio del presente atto.
10. La ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione e ristagni per difficoltà di deflusso.
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sullo scarico idrico, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Comune a mezzo fax/email entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Comune di Argenta ed al Servizio Ambiente del S.U.A.P.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.